

Allegato 6 – Schema di contratto

SCRITTURA PRIVATA

PER LA

Concessione del servizio di ristorazione, bar – caffetteria nei locali siti in via Greto di Cornigliano n. 6R –
CIG. 5803552°9B

L'anno, il giorno del mese di, nella sede operativa di FILSE S.p.A., in Piazza De
Ferrari, in Genova, al civico n.1

sono comparsi

PER UNA PARTE -

FI.L.S.E. d'ora innanzi detta anche "FILSE", codice fiscale n., in persona del Presidente pro
tempore,, nato a il domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto,
in Genova, Piazza De Ferrari, 1

E PER L'ALTRA PARTE -

l'Impresa, di seguito per brevità denominata con sede in, via
..... C.A.P. codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, data iscrizione
numero REA rappresentata dal Signor

nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

ovvero

- tale Impresa, compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria
dell'associazione temporanea costituita con le imprese, come da atto di mandato collettivo
speciale con rappresentanza del, racc..... del Notaio di, che in copia conforme
all'originale si allega sotto la lettera “..” perché ne formi parte integrante e sostanziale;

PREMETTONO

- In data 28 maggio 2014 è stato nominato Pietro De Martino a Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 241 della Legge 241/2000 e s.m. e i.;
- che FILSE ha pubblicato in data 13 giugno 2014 l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione del un servizio di ristorazione e bar – caffetteria, con accessoria e strumentale messa a disposizione dei locali siti in via Greto di Cornigliano n. 6R – in Genova;
- che a seguito della predetta procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione in argomento è stato aggiudicato alla Impresa
- che l'Impresa, avendo partecipato alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di concessione, è a piena conoscenza di tutte le condizioni di concreta possibilità di eseguire le prestazioni di servizio, secondo le regole ed alle condizioni risultanti negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente contratto;
- che FI.L.S.E. ha svolto le verifiche di legge, le quali non hanno evidenziato ragioni ostative alla stipula del contratto;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli atti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

1. Il presente contratto ha per oggetto e disciplina l'affidamento in concessione da parte di FILSE all'Impresa, che, avendo sottoscritto il Capitolato Tecnico, accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di ristorazione, bar – caffetteria, a servizio delle imprese "incubate" nell'area denominata Incubatore BIC di FI.L.S.E. S.p.a., nei locali siti in via Greto di Cornigliano n. 6R – in Genova.
2. L'Impresa XXXX si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a svolgere il servizio di ristorazione, bar – caffetteria, a propria cura e spese, nei locali messi a disposizione da Filse in via Greto di Cornigliano n. 6R in Genova, come meglio individuati in colore "X" nell'allegata planimetria

(allegato "A") alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti costituenti parte del contratto stesso, individuati dalla lex di gara, quantunque non materialmente allegati.

Articolo 3 - Capitolato Tecnico

1. La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, del Capitolato Tecnico e suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che vengono allegati firmati per accettazione in ogni pagina dall'Impresa, dell'Avviso di Gara che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti di FILSE che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 – Durata della concessione

1. Il contratto di concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
2. L'attività oggetto della concessione dovrà avere inizio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della concessione.
3. FILSE si riserva la facoltà, prevista nella lex specialis di gara, rispetto alla quale l'aggiudicatario non vanta alcun diritto/affidamento, di rinnovo espresso della presente concessione, per un ulteriore uguale periodo di anni 6 (sei), agli stessi patti e condizioni.
5. FILSE è tenuta a dare comunicazione scritta dell'esercizio della predetta facoltà entro 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza della stessa. L'Impresa XXX dovrà comunicare se accetta il rinnovo nei trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. L'Impresa XXX non potrà subordinare l'adesione ad alcuna modifica dei patti e delle condizioni contrattuali.

Articolo 5 – Obbligo delle parti

1. Compete all'Impresa:
 - a) adeguamento dei locali assegnati in uso - secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
 - b) acquisizione delle autorizzazioni tecniche, amministrative, sanitarie necessarie all'erogazione del servizio;
 - c) erogazione del servizio di bar e ristorazione, con somministrazione di alimenti e bevande con le modalità e almeno nelle fasce orarie meglio precisate all'art. 9 del Capitolato Tecnico;
 - d) manutenzione dei locali, secondo quanto previsto all'art. 2.2. Capitolato Tecnico;
 - e) il pagamento a FILSE del canone di concessione come infra meglio stabilito;

f) la riconsegna dei locali in concessione e dei relativi impianti, al termine del periodo di concessione come previsto dall'art. 22 del Capitolato Tecnico.

2. Compete a FILSE:

- a) consegnare i locali all'Impresa come previsto dall'art. 20 del Capitolato Tecnico;
- b) fornire con immediatezza all'Impresa ogni comunicazione e/o informazione di cui venisse a conoscenza, rilevante per lo svolgimento delle attività affidate.

Articolo 6 - Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Impresa XXX dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge e dai contratti.
2. L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 7 - Corrispettivo della concessione

1. A fronte degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, come corrispettivo del servizio:
 - il diritto di gestire funzionalmente i locali messi a disposizione;
 - il diritto di incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei locali per la durata della concessione a servizio delle società "incubate" nell'area denominata EX Bic Liguria nonché quelli derivanti anche per attività di ristorazione a beneficio di soggetti diversi dalle imprese incubate purché compatibilmente con il prioritario soddisfacimento di queste ultime.
2. Nulla sarà pagato all'Impresa XXX da parte di FILSE.

Articolo 8 – Canone di concessione

1. L'impresa corrisponderà a FILSE un canone di concessione annuale pari ad € XX,00 (XX/00) oltre IVA di legge.
2. Il canone sarà versato in rate bimestrali anticipate entro il giorno 10 di ogni bimestre.
3. A partire dal secondo anno di contratto il canone sarà aggiornato annualmente nella misura della

variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente, utilizzando il dato riferito a due mesi precedenti quello di decorrenza della revisione.

Articolo 9 – Cauzioni e polizze assicurative

1. La Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, cauzione definitiva di Euro XXX (XXX/XX) mediante XXX.
2. Nel caso di inadempienza contrattuale da parte del concessionario, FILSE avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, come specificato nel Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.
4. In caso di ricorso alla facoltà di rinnovo l'Impresa dovrà presentare idonee garanzie in conformità a quanto sopra, o all'eventuale diversa disciplina di legge che dovesse essere in vigore, per il periodo oggetto del rinnovo.
5. Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Tecnico l'Impresa ha presentato la polizza assicurativa R.C.T. n..... rilasciata in data XXX da XXX che in copia conforme all'originale risulta depositata agli atti di FI.L.SE.

Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 – Risoluzione contrattuale

1. FILSE potrà considerare risolto il contratto, per grave inadempimento del concessionario, tra l'altro nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei termini fissati al precedente articolo 3 punto 2;
 - b) svolgimento del servizio in sostanziale difformità di quanto previsto nel Capitolato Tecnico

- allegato al presente atto;
- c) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dei locali messi a disposizione;
 - d) mancata erogazione del servizio senza giustificato motivo per oltre XXX giorni consecutivi o XXX giorni anche non consecutivi entro un anno;
 - e) reiterate e gravi violazioni delle altre attuazioni contenute nel presente atto e suoi allegati, previa contestazione in forma scritta.

Articolo 12 - Penali

In caso di applicazione delle penali previste dall'art. 26 del Capitolato speciale Tecnico, l'importo di esse si cumula con il canone dovuto ai sensi del precedente art. 8. In occasione di ogni pagamento bimestrale del canone saranno aggiunti gli importi delle penali determinate nel bimestre di riferimento o in quello precedente, se non già applicate.

Articolo 13 -Trattamento dei dati personali

1. FILSE, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., "Codice in materia dei dati personali", informa l'Impresa XXX che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. Resta inteso, quindi, che in relazione a quanto rappresentato, l'Impresa XXX esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione degli obblighi collegati e/o connessi al presente contratto.

Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Tutte le modifiche apportate al seguente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 15 - Spese, imposte e tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto qui non previsto le parti rinviano alle pertinenti norme contenute nel D.Lgs.163/2006 e della normativa di settore.

Il Presidente
di FI.L.S.E. S.p.A.
(XXXXXX)

Il Legale Rappresentante
dell'Impresa XXX
(XXXXXXXX)

Ai sensi dell'art. 1341 codice civile si approvano espressamente gli articoli 2 (oggetto della concessione), articolo 3 (capitolato tecnico), articolo 4 (durata della concessione), articolo 5 (obblighi delle parti), articolo 6 (obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), articolo 8 (canone di concessione), articolo 9 (cauzioni e polizze assicurative), articolo 10 (divieto di cessione del contratto), articolo 11 (risoluzione contrattuale), articolo 12 (penali) del presente contratto.

Il Presidente
di FI.L.S.E. S.p.A.
(XXXXXX)

Il Legale Rappresentante
dell'Impresa XXX
(XXXXXXXX)

Genova, li